



CITTA' DELL'AQUILA

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 139 dell'11.11.2005.

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.	4
C A P O I - Disposizioni generali	5
Art. 1 - Oggetto del regolamento.	5
Art. 2 - Diffusione.	5
Art. 3 - La sede delle adunanze.	5
C A P O II - Il presidente del consiglio Comunale.	6
Art. 4 - Presidenza della prima adunanza del consiglio comunale.	6
Art. 5 - Elezione del presidente del consiglio comunale e dei vice presidenti.	6
Art. 6 - Funzioni e poteri del Presidente e dei Vice Presidenti.	7
Art. 7 - Mozione di revoca.	7
C A P O III - I gruppi consiliari.	8
Art. 8 - Costituzione.	8
Art. 9 - Risorse dei gruppi consiliari.	8
Art. 10 - Conferenza dei capi gruppo.	9
C A P O IV - Le Commissioni consiliari permanenti.	10
Art. 11 -Costituzione e composizione.	10
Art. 12 -Funzioni delle commissioni.	11
Art. 13.-Presidenza delle commissioni consiliari.	12
Art. 14 -Funzioni e poteri del presidente.	12
Art. 15 -Dimissioni e revoca del presidente.	12
Art. 16 -Convocazione e funzionamento.	13
Art. 17 -Segreteria delle commissioni e verbali delle sedute.	13
Art. 18 - Costituzione commissione “Garanzia e controllo”. Attribuzioni.	14
Art. 19 -Funzionamento commissione “Garanzia e controllo”.	15
TITOLO II – I CONSIGLIERI COMUNALI.	16
C A P O I - Norme generali.	17
Art. 20 –Riserva di legge.	17
Art. 21 –Procedimento di decadenza.	17
Art. 22 –Gettone di presenza – indennità di funzione.	17
Art. 23 – I consiglieri scrutatori: designazione e funzioni.	18
C A P O II - Diritti dei consiglieri.	19
Art. 24 - Diritto di iniziativa.	19
Art. 25 - Richiesta di convocazione del consiglio.	19
Art. 26 - Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi.	20
Art. 27 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti.	20
TITOLO III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.	22
C A P O I - Norme per la convocazione del consiglio.	23
Art. 28 - Competenza.	23
Art. 29 - L’avviso di convocazione.	23
Art. 30 - L’avviso di convocazione - consegna: modalità.	23
Art. 31 - L’avviso di convocazione - consegna: termini.	24
Art. 32 - L’ordine del giorno.	24
Art. 33 - Iscrizione obbligatoria di proposte all’ordine del giorno.	25
Art. 34 - Pubblicazione e diffusione dell’ordine del giorno.	25

C A P O II - Ordinamento delle adunanze consiliari.	26
Art. 35 - Deposito degli atti.	26
Art. 36 - Adunanze di prima convocazione.	26
Art. 37 - Adunanze di seconda convocazione.	27
Art. 38 - Partecipazione degli assessori.	28
CAPO III - Pubblicità delle adunanze.	29
Art. 39 - Adunanze pubbliche.	29
Art. 40 - Adunanze segrete.	29
Art. 41 - Adunanze aperte.	29
CAPO IV - Disciplina delle adunanze.	30
Art. 42 - Comportamento dei consiglieri.	30
Art. 43 - Ordine della discussione.	30
Art. 44- Comportamento del pubblico.	31
Art. 45 - Divieto di uso di telefoni cellulari.	31
Art. 46 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula.	31
CAPO V - Ordine dei lavori.	32
Art. 47 - Comunicazioni.	32
Art. 48 - Interrogazioni e interpellanze.	32
Art. 49 - Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze.	32
Art. 50 - Interrogazioni ed interpellanze a risposta immediata.	33
Art. 51 - Ordini del giorno.	34
Art. 52 - Le mozioni.	35
Art. 53 - Ordine di trattazione degli argomenti.	37
Art. 54 - Norme per la discussione generale.	37
Art. 55 - Gli emendamenti.	38
Art. 56 - Questione pregiudiziale o sospensiva.	39
Art. 57 - Fatto personale.	39
Art. 58 - Mozione d'ordine.	39
C A P O VI - Le votazioni.	41
Art. 59 - Modalità generali.	41
Art. 60 - Votazioni in forma palese.	41
Art. 61 - Votazioni per appello nominale.	42
Art. 62- Votazioni segrete.	42
Art. 63 - Esito delle votazioni.	43
Art. 64 - Deliberazioni immediatamente eseguibili.	43
CAPO VII - Il verbale.	44
Art. 65 - Il verbale dell'adunanza.	44

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento, nel rispetto della normativa ed in attuazione delle norme statutarie, disciplina le modalità della convocazione e dello svolgimento delle adunanze consiliari.
2. E' demandata al Presidente del Consiglio comunale ogni determinazione che occorra assumere in relazione a questioni che si presentino nel corso delle sedute consiliari, e che non siano altrimenti disciplinate.
3. Ove peraltro nel corso delle adunanze i consiglieri sollevino eccezioni in relazione alla interpretazione di norme che debbano applicarsi per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio, sospesa per breve tempo la seduta, riunisce l'ufficio di presidenza; ove non ci sia unanimità di interpretazione dei componenti presenti, riunisce la IV commissione ed il segretario generale, al fine di risolvere le eccezioni sollevate. Ove in sede di riunione di detta commissione l'interpretazione prevalente non raccolga il consenso dei tre quinti dei partecipanti, la soluzione è rimessa al consiglio comunale che, con un interventi a favore ed uno contro ed in via definitiva, decide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Nei casi in cui necessita procedere al calcolo del quorum funzionale e strutturale, il computo è effettuato sul numero dei consiglieri assegnati, con esclusione del sindaco e con arrotondamento all'unità inferiore.
5. Le eccezioni relative alla interpretazione del presente regolamento sollevate dai consiglieri comunali al di fuori delle adunanze consiliari sono presentate, in forma scritta, al Presidente del Consiglio. Egli, incaricato il Segretario generale di istruire la pratica con il suo parere, sottopone la questione, nel più breve tempo, alla Conferenza dei capi gruppo. Ove in sede di Conferenza l'interpretazione prevalente non raccolga il consenso dei tre quinti dei consiglieri rappresentati dai capi gruppo presenti, la soluzione è rimessa al Consiglio, il quale, senza discussione ed in via definitiva, decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. In tal caso l'interpretazione della norma costituisce precedente al quale riferirsi in caso di successive analoghe eccezioni.

Art. 2 - Diffusione.

1. Copia del presente regolamento viene trasmessa ai consiglieri comunali e circoscrizionali.
2. Durante le sedute del Consiglio comunale una copia del regolamento deve trovarsi a disposizione dei consiglieri nella sala delle adunanze.

Art. 3 - La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata.
2. La parte principale della sala è destinata ai componenti del Consiglio e della Giunta comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, al quale va assicurata la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Uno spazio è assegnato altresì ai rappresentanti degli organi di informazione, arredato e collocato in posizione idonea per l'agevole espletamento della loro attività.
3. Su proposta del Presidente la Conferenza dei capi gruppo può stabilire, a maggioranza dei consiglieri rappresentati, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o dalla indisponibilità della sede stessa, ovvero sia motivato da ragioni di carattere sociale che facciano ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano

situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedano l'impegno e la solidarietà generale della comunità.

4. La sede ove si tiene l'adunanza consiliare deve sempre essere indicata nell'avviso di convocazione.
5. Nella giornata in cui si tiene l'adunanza consiliare le bandiere della Repubblica, del Comune e della Comunità Europea vengono esposte all'esterno della sede municipale.

CAPO II

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 4 - Presidenza della prima adunanza del Consiglio comunale.

1. La prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni amministrative è convocata dal Sindaco neo-eletto ed è presieduta dal consigliere anziano sino alla elezione del Presidente.
2. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del testo unico dell'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, con esclusione del sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 dell'articolo medesimo.
3. Qualora il Consigliere anziano sia assente, o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri indicati nel precedente comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 5 - Elezione del Presidente del Consiglio comunale e dei Vice Presidenti.

1. Nella prima adunanza, dopo la convalida degli eletti, il Consiglio comunale elegge, fra i suoi componenti con esclusione del Sindaco, il Presidente e due Vice Presidenti. Tutte le operazioni di voto devono essere concluse nel corso dell'adunanza medesima.
2. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. Qualora dopo due votazioni nessun candidato consegua la prescritta maggioranza, si effettua una nuova votazione, a seguito della quale risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza viene effettuata, nella stessa seduta, una votazione di ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti; risulta eletto presidente il consigliere che consegua il maggior numero di voti e, in caso di parità, il candidato più anziano di età.
3. Il Presidente assume immediatamente le sue funzioni, e dà subito inizio alle operazioni di voto per l'elezione di due Vice Presidenti.
4. I due Vice Presidenti sono eletti con voto limitato ad uno espresso a scrutinio segreto; risultano eletti i due consiglieri che abbiano conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità fra due o più consiglieri è eletto il consigliere più anziano di età.
5. Il Presidente indica quale fra i due Vice Presidenti eletti eserciterà in via prioritaria le funzioni vicarie in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

Art. 6 - Funzioni e poteri del Presidente e dei Vice Presidenti.

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il civico consesso, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto. Nelle manifestazioni in cui sia prevista la rappresentanza ufficiale dell'assemblea comunale veste la fascia con i colori della città.
2. Egli provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti ed assicura che i lavori consiliari si svolgano nel rispetto del presente regolamento; concede la facoltà di parlare, precisa i termini della discussione, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del presente regolamento.
4. Nell'esercizio delle funzioni di presidenza egli ispira la propria azione a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
5. Al fine di assicurare il buon andamento dei lavori, il Presidente, d'intesa con il Sindaco e con la Conferenza dei capi gruppo, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare. Garantisce, inoltre, un'adeguata e preventiva comunicazione ai gruppi o ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al civico consesso.
6. Il Presidente garantisce la partecipazione del consiglio e dei singoli consiglieri alle iniziative di rilievo per la vita cittadina, e ne promuove i rapporti con il sindaco, la giunta, i consiglieri circoscrizionali, il collegio dei revisori dei conti, il difensore civico, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il comune partecipa.
7. Con cadenza semestrale, il presidente rende pubblica la partecipazione dei consiglieri alle adunanze consiliari, e ne dà atto al consiglio.
8. L'ufficio di presidenza collabora con il presidente nello svolgimento dei compiti di programmazione, organizzazione e direzione dei lavori; le funzioni di segretario sono svolte dal segretario generale o da un funzionario da questi delegato.
9. I vice presidenti esercitano le funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del presidente, ed adempiono alle funzioni che lo stesso intenda loro affidare

Art. 7 - Mozione di revoca.

1. Il presidente può essere revocato dalla carica per il venire meno della fiducia del consiglio determinatasi a seguito di violazione dei doveri istituzionali.
2. La proposta di mozione, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, viene posta in discussione non prima di dieci giorni dalla data della sua presentazione, e non oltre trenta giorni; la proposta presentata deve essere approvata, a scrutinio segreto, con il medesimo quorum con cui il presidente è stato eletto.
3. Il Presidente non può presiedere la discussione e la votazione sulla mozione di revoca che lo riguarda.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai due Vice Presidenti.
5. Qualora il Presidente ed entrambi i Vice Presidenti siano sottoposti alla procedura di cui al presente articolo, la discussione e la votazione sulla mozione di revoca sono presiedute dal consigliere anziano.

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 8 - Costituzione.

1. I consiglieri eletti in una medesima lista costituiscono, di norma, un gruppo consiliare. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
2. I gruppi consiliari che si costituiscono sulla base di una dichiarazione di volontà - da manifestarsi in forma scritta - prescindente dalla lista di appartenenza elettiva devono essere composti da almeno tre consiglieri, o nel rispetto di quanto disposto dall'art. 25 dello Statuto. Il gruppo misto può essere costituito da un solo consigliere.
3. I singoli gruppi, a cura del consigliere anziano del gruppo, devono comunicare per iscritto alla segreteria il nome del capo gruppo scelto, ed eventualmente del vice capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neo eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al presidente le variazioni della persona del capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni, la presidenza del gruppo spetterà a tutti i componenti, nel rispetto del criterio della rotazione semestrale, seguendo l'ordine di anzianità dei consiglieri.
4. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del capo gruppo alla cui formazione aderisce.
5. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi, confluisce automaticamente nel "gruppo misto" che, ove sia costituito da più consiglieri, elegge al suo interno un capo gruppo; nel caso in cui l'elezione del capo gruppo non abbia luogo entro il termine di cui al precedente terzo comma, ovvero entro dieci giorni dalla data di costituzione del gruppo misto, la presidenza del gruppo spetterà a tutti i componenti, nel rispetto del criterio della rotazione semestrale, seguendo l'ordine di anzianità dei consiglieri. La costituzione del gruppo misto ed ogni variazione della sua composizione devono essere tempestivamente comunicate al presidente del consiglio.

Art. 9 - Risorse dei gruppi consiliari

1. Per l'esercizio delle loro funzioni ai gruppi è assicurata, ai sensi di legge e tenuto conto della loro consistenza numerica, la disponibilità di locali, attrezzature e personale.
2. Il fondo annuale previsto nel bilancio per il funzionamento del consiglio e delle sue articolazioni comprende le risorse finanziarie per i gruppi consiliari. Lo stanziamento è suddiviso sulla base di un importo uguale per ciascun gruppo e di un importo in ragione del numero dei componenti di ogni gruppo. Ai gruppi di coalizione sono assegnate risorse ulteriori in proporzione al numero delle liste i cui consiglieri hanno costituito il gruppo di coalizione.
3. L'entità dello stanziamento può essere modificata nel corso dell'anno in relazione ad eventuali variazioni sopravvenute nella composizione dei gruppi consiliari.
4. Sulla base dei criteri previsti nei commi precedenti l'ufficio di presidenza, sentita la conferenza dei capi gruppo, fissa l'entità delle somme da assegnare ai singoli gruppi.
5. Le spese che ciascun gruppo consiliare può effettuare con il fondo annuo previsto dal presente articolo, tenuto peraltro presente quanto previsto dal successivo comma 7, sono le seguenti:
 - a. spese tipografiche ed editoriali relative alle attività del gruppo, spese per corrispondenza e spese di cancelleria nonché, quando il consigliere si trovi fuori dalla sede del Comune per l'espletamento del mandato amministrativo, le spese telefoniche e quelle necessarie per la riproduzione di documenti;

- b. acquisto di libri, riviste, giornali e materiale informatico che rivestano, per l'amministratore pubblico, un interesse connesso all'espletamento del mandato;
- c. rimborsi ai relatori in occasione di manifestazioni organizzate o promosse dal gruppo, purché connesse a finalità dell'ente;
- d. affitto sale per convegni, riunioni, incontri del gruppo o dallo stesso promossi, sempre che siano connessi a finalità dell'ente, qualora non siano disponibili sale del comune;
- e. spese per collaborazioni e consulenze professionali specifiche relative ad attività inerenti il lavoro del gruppo;

Le somme sono gestite dal dirigente del settore attività istituzionali sulla base delle richieste dei capi gruppo.

- 6. In relazione ad eventuali controversie che dovessero sorgere circa l'utilizzo dei fondi da parte dei gruppi, ovvero in relazione a richieste non specificatamente contemplate nel comma 5, si pronuncia l'ufficio di presidenza.
- 7. Per quanto concerne il personale, le esigenze funzionali dei gruppi devono essere assicurate dall'amministrazione anche avvalendosi, ove occorra, di personale comandato da altri enti pubblici secondo la qualifica funzionale corrispondente alle mansioni da espletare.

Art. 10 - Conferenza dei capi gruppo.

- 1. La conferenza dei capi gruppo è organismo consultivo del presidente del consiglio e dell'ufficio di presidenza; essa concorre a definire la programmazione dei lavori e a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività consiliare. La conferenza dei capi gruppo costituisce inoltre commissione consiliare permanente per le questioni della comunicazione istituzionale e dell'informazione, nonché per le relazioni nazionali ed internazionali del Comune.
- 2. Il presidente può sottoporre al parere della conferenza, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
- 3. La conferenza esercita altresì le funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e, con appositi incarichi, dal consiglio comunale.
- 4. Le proposte ed i pareri espressi dalla conferenza dei capi gruppo sono illustrati al consiglio dal presidente.
- 5. La conferenza dei capi gruppo è convocata e presieduta dal presidente del consiglio, e si riunisce di norma una volta ogni quindici giorni. Alla seduta partecipano il sindaco o il vice sindaco, i Vice Presidenti del Consiglio Comunale ed il segretario generale o il suo sostituto, nonché i funzionari comunali richiesti dal presidente; sono altresì invitati alla riunione gli assessori la cui presenza sia ritenuta necessaria in relazione agli argomenti da trattare. Alla seduta hanno inoltre facoltà di partecipare, con diritto di parola ma non di voto, i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, nonché, senza diritto di parola, tutti i consiglieri comunali.
- 6. La conferenza è inoltre convocata, nei cinque giorni successivi, quando ne facciano richiesta il sindaco ovvero un numero di capi gruppo che rappresentino almeno un terzo dei consiglieri comunali.
- 7. Per le modalità di convocazione e per quant'altro non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le norme di cui al successivo art. 16.
- 8. La riunione della conferenza è valida quando dai capi gruppo presenti sia rappresentato almeno un terzo dei consiglieri in carica.
- 9. Le decisioni della conferenza sono prese a maggioranza dei consiglieri rappresentati dai capi gruppo presenti. Il presidente ha facoltà di esprimere autonomamente il proprio voto.
- 10. In caso di assenza o di impedimento, il capo gruppo è sostituito dal vice capo gruppo; nel caso in cui entrambi siano impossibilitati a partecipare, il capo gruppo ha facoltà di delegare, con atto formale, altro consigliere del proprio gruppo ad intervenire alla seduta.

11. Delle riunioni della conferenza dei capi gruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del segretario generale o di un funzionario dallo stesso designato.
12. La partecipazione alle riunioni della conferenza dei capi gruppo è equiparata ad ogni effetto alla partecipazione alle sedute delle altre commissioni consiliari permanenti.
13. Alla conferenza dei capi gruppo partecipano i vice presidenti del consiglio comunale.

C A P O I V

LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 11 - Costituzione e composizione.

1. Il Consiglio comunale esprime nel proprio seno le seguenti cinque Commissioni consiliari permanenti:
 - Prima commissione “Programmazione e bilancio”;
 - Seconda commissione “Gestione del territorio”;
 - Terza commissione “Politiche sociali, culturali e formative”;
 - Quarta commissione “Affari istituzionali e regolamenti”;
 - Quinta commissione “Garanzia e controllo”.
 2. Sono attribuite alla competenza delle commissioni le materie come appresso indicate:
 - Commissione “Programmazione e bilancio”:
bilancio ed affari finanziari, patrimonio, personale, attività economiche (industriali, commerciali, artigianali, agricole, turistiche), politiche comunitarie, aziende speciali e consorzi.
 - Commissione “Gestione del territorio”:
lavori pubblici, urbanistica, edilizia pubblica e privata, sicurezza sul lavoro, programmazione delle infrastrutture, beni culturali, usi civici, ambiente, viabilità, traffico, Parchi ed aree naturali.
 - Commissione “Politiche sociali, culturali e formative”:
servizi sociali, problemi del lavoro, volontariato e associazionismo, anziani, politiche giovanili, igiene e sanità, cultura, promozione culturale, diritto allo studio, scuola, asili nido, università e ricerca scientifica e tecnologica, sport e promozione sportiva.
 - Commissione “Affari istituzionali e regolamenti”:
statuto comunale, statuti delle aziende speciali e degli organismi controllati, regolamenti, affari generali, affari istituzionali, decentramento, istituzioni e partecipazione.
- Per quanto non espressamente previsto, e comunque nel caso di incertezza o di contestazioni, il Presidente del Consiglio, sentiti il Segretario generale e la Conferenza dei capi gruppo, decide l’assegnazione degli argomenti.
3. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi. Ogni consigliere comunale, ad eccezione del Sindaco, ha diritto di essere nominato quale componente di almeno una commissione. Il Presidente del Consiglio è componente, senza diritto di voto, di tutte le commissioni consiliari. Ciascun consigliere ha inoltre facoltà di partecipare, senza diritto di voto né di parola, alle riunioni delle commissioni di cui non è componente.
 4. La segreteria generale provvede, entro i quindici giorni successivi alla data di proclamazione degli eletti, ad effettuare la ripartizione proporzionale dei seggi, assicurando una equilibrata distribuzione del numero di consiglieri in ciascuna commissione.

5. I capi gruppo consiliari, entro i dieci giorni successivi , depositano presso la unità operativa addetta al Consiglio le designazioni dei consiglieri in seno alle commissioni consiliari, sulla base della ripartizione dei seggi effettuata a norma del precedente comma, specificando la valenza di ciascun consigliere in relazione alla espressione del voto plurimo. In caso di mancata designazione provvede il Presidente del Consiglio.
6. Il presidente del consiglio, entro i dieci giorni successivi alla prima adunanza consiliare, nel rispetto di quanto previsto al precedente quarto comma e sulla base delle designazioni effettuate dai capi gruppo, nomina i commissari con proprio decreto efficace all'atto dell'avvenuta comunicazione.
7. Nei casi di sostituzione di consiglieri dimissionari dalla propria commissione, ovvero nei casi in cui la modificazione dei gruppi consiliari renda necessaria una redistribuzione delle presenze nelle commissioni, la procedura da seguire è la seguente:
 - a) La segreteria generale provvede agli adempimenti di cui al precedente quarto comma entro cinque giorni dalla data di comunicazione delle dimissioni ovvero delle variazioni intervenute nella composizione dei gruppi;
 - b) Nei dieci giorni successivi i capi gruppo provvedono alle operazioni di cui al precedente quinto comma;
 - c) Nei cinque giorni successivi il presidente del consiglio provvede alla nomina con proprio decreto, efficace all'atto dell'avvenuta comunicazione.
8. Il commissario dimissionario rimane componente della commissione sino alla sua sostituzione; nel caso di dimissioni dalla carica di consigliere comunale, il capo gruppo sostituisce il consigliere dimissionario.
9. I consiglieri assenti dalla riunione della commissione di cui fanno parte possono essere sostituiti a tutti gli effetti dal proprio capo gruppo o da altro consigliere del gruppo delegato con atto formale.
10. Le competenze, la composizione ed il funzionamento della quinta commissione consiliare permanente "Garanzia e controllo" sono disciplinate dai successivi articoli 18 e 19.

Art. 12 - Funzioni delle commissioni.

1. Le commissioni consiliari permanenti esercitano le funzioni ad esse attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e da altri regolamenti comunali, e svolgono le attività ad esse altrimenti demandate dal Consiglio.
2. Le commissioni concorrono ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo attribuiti al Consiglio comunale; esse provvedono, di regola, all'esame preventivo degli atti di competenza consiliare, sui quali esprimono le proprie valutazioni preliminari. A tal fine le proposte di deliberazione vengono trasmesse in copia al Presidente della commissione competente. Entro il giorno successivo il presidente è tenuto a disporre la convocazione, fissando una data che non può eccedere il settimo giorno decorrente dalla data di trasmissione della proposta. Ove la commissione, sebbene convocata, non si riunisca entro tale termine, le proposte di deliberazione vengono comunque iscritte all'ordine del giorno della seduta consiliare successiva.
3. Le commissioni consiliari possono essere incaricate dal Consiglio comunale di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, alla attuazione di programmi e progetti ed alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.
4. Le commissioni hanno inoltre potere di iniziativa per la presentazione di deliberazioni e di mozioni, nell'ambito delle materie attribuite alla loro competenza. A tal fine le proposte di deliberazione, formulate per scritto ed accompagnate da una relazione illustrativa, vengono inviate al Presidente del Consiglio, il quale le trasmette al Sindaco per la valutazione da parte della Giunta comunale, previa effettuazione, a cura del Segretario generale, della istruttoria di cui agli articoli 49 e 151 del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267. Il Segretario generale esprime le proprie valutazioni sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Nel caso in cui la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria,

il Presidente comunica alla commissione proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale; la comunicazione è inviata per conoscenza al Sindaco ed ai capi gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente il Presidente iscrive la proposta, completata dalle valutazioni espresse dal Sindaco e dalla Giunta, all'ordine del giorno del Consiglio comunale, indicando, nell'oggetto, la commissione proponente.

Art. 13 - Presidenza delle commissioni consiliari.

1. Entro venti giorni dal decreto di nomina il Presidente del Consiglio convoca ed insedia le commissioni consiliari, e sovrintende ai lavori sino alla elezione del Presidente.
2. Ciascuna commissione, nella prima adunanza, elegge fra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente.
3. La seduta in cui è prevista la elezione del presidente e del vice presidente è sempre di prima convocazione.
4. Nelle votazioni per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente i consiglieri componenti della commissione non possono farsi sostituire.
5. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti dei commissari presenti. In caso di parità di voti viene eletto presidente il consigliere più anziano di età.
6. Il Presidente assume immediatamente le sue funzioni, e dà subito inizio alle operazioni di voto per l'elezione del Vice Presidente, che avviene con le medesime modalità.

Art. 14 - Funzioni e poteri del Presidente.

1. Il Presidente convoca e presiede la riunione della commissione e ne stabilisce l'ordine del giorno, nel rispetto di quanto prescritto dal presente regolamento; egli fissa i tempi ed i termini della discussione, modera gli interventi e proclama l'esito delle votazioni.
2. Il Presidente esercita tutte le funzioni previste dal regolamento, e cura l'efficace esercizio delle competenze della commissione e l'attuazione delle sue decisioni.
3. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo. In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vice Presidente le riunioni sono convocate dal Presidente del Consiglio e presiedute dal consigliere anziano fra i commissari, così come individuato ai sensi del precedente art. 4.

Art. 15 - Dimissioni e revoca del Presidente.

1. In caso di dimissioni del Presidente o di sua cessazione dalla carica di consigliere, il Vice Presidente, ovvero, in caso di sua vacanza, il Presidente del Consiglio, convoca la commissione nei dieci giorni successivi per provvedere, con le modalità di cui al precedente art. 13, alla elezione del nuovo Presidente. In caso di dimissioni del Vice Presidente la commissione è convocata nei dieci giorni successivi dal Presidente per l'elezione del nuovo Vice Presidente.
2. Il Presidente ed il Vice Presidente di una commissione possono essere revocati dalla Commissione con l'approvazione di una mozione di revoca motivata e sottoscritta da un numero di commissari che rappresentino almeno due quinti dei consiglieri comunali in carica.
3. Il Presidente del Consiglio, al quale deve essere presentata la mozione di revoca del presidente, nei quindici giorni successivi convoca la commissione e la presiede. La mozione viene approvata se ottiene la maggioranza dei voti, espressi a scrutinio segreto, dei commissari presenti.
4. La mozione proponente la revoca del solo Vice Presidente è presentata, con le modalità di cui al comma precedente, al Presidente della commissione, il quale procede come sopra specificato.
5. Le sedute in cui vengono discusse le mozioni di revoca sono di prima convocazione.

6. In caso di revoca del Presidente di una commissione il Vice Presidente o, in caso di sua vacanza, il Presidente del Consiglio, è tenuto a convocare la commissione nei successivi dieci giorni per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 16 - Convocazione e funzionamento.

1. Al fine di assicurare il buon andamento dei lavori, e qualora lo consenta la natura omogenea degli argomenti da trattare, i Presidenti delle commissioni concordano con la segreteria generale e con il Presidente del Consiglio un calendario delle loro attività, informandone il Sindaco. Il calendario è, di regola, redatto trimestralmente.
2. I Presidenti sono tenuti in ogni caso a convocare entro dieci giorni le rispettive commissioni su richiesta motivata del Presidente del Consiglio, del Sindaco o di un terzo dei commissari; la convocazione deve essere inoltre tempestivamente disposta, ove la normale programmazione dei lavori non consenta il rispetto dei termini di cui al secondo comma dell'art. 12 del presente regolamento, per l'esame preventivo delle proposte di deliberazione di competenza consiliare. In caso di inadempienza del Presidente della commissione, la convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio.
3. La convocazione ordinaria di ciascuna commissione è disposta dal Presidente con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo ove si tiene la riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare. L'avviso di convocazione deve pervenire al domicilio indicato dai commissari, con ogni mezzo di trasmissione che ne documenti l'invio e l'avvenuta ricezione, almeno 48 ore prima dell'ora fissata per la riunione; in caso d'urgenza la riunione della commissione è validamente convocata, almeno 24 ore prima, anche con comunicazione telefonica personale; ove questa non abbia esito, rimane l'obbligo della convocazione scritta, da effettuarsi anche a mezzo telegramma. In caso di programmazione dei lavori, con il medesimo avviso possono essere disposte più convocazioni.
4. Al momento della convocazione gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria generale, muniti dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, a disposizione dei consiglieri.
5. La riunione della commissione in prima convocazione è valida quando siano presenti i commissari che rappresentino almeno la metà dei consiglieri in carica; la seconda convocazione è valida quando siano presenti i commissari che rappresentino almeno un terzo dei consiglieri in carica.
6. Le decisioni della commissione sono adottate a maggioranza dei voti rappresentati dai commissari presenti .
7. Le sedute delle commissioni sono, di regola, pubbliche; il Presidente può peraltro disporre che i lavori della commissione abbiano luogo in assenza di pubblico, ove ritenga che la pubblicità dell'adunanza possa arrecare danno agli interessi del Comune. Per la trattazione di argomenti che comportino apprezzamenti sui comportamenti o sulla moralità delle persone il Presidente, facendone espressa menzione nell'avviso di convocazione, convoca la commissione in seduta segreta.
8. Alle sedute delle commissioni partecipano gli assessori relatori degli argomenti all'ordine del giorno. Il Sindaco e gli assessori possono comunque partecipare, con facoltà di intervento nella discussione, alle riunioni di tutte le commissioni.
9. Alle sedute delle commissioni sono inoltre tenuti a partecipare i dirigenti, ovvero i funzionari da questi appositamente incaricati, che il Presidente abbia ritenuto di invitare con l'avviso di convocazione.

Art. 17 - Segreteria delle commissioni e verbali delle sedute.

1. Le funzioni di segreteria delle commissioni sono svolte da funzionari comunali designati dal Segretario generale su indicazione dei dirigenti dei settori di riferimento, ed in particolare:

- Prima Commissione: settore “Bilancio ed affari finanziari”;
 - Seconda Commissione: settore “Sviluppo urbanistico”;
 - Terza Commissione: settore “Politiche sociali, educative e culturali”;
 - Quarta Commissione: settore “Attività Istituzionali”.
2. L’incarico di segretario è conferito per la durata minima di un anno. Ciascun dirigente deve indicare altresì il dipendente incaricato di sostituire il segretario in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo.
 3. Il segretario generale cura la trasmissione degli atti al Presidente ed il loro deposito preventivo ai sensi del quarto comma del precedente articolo. Il segretario della commissione organizza il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, e provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. In particolare egli cura la stesura dei verbali delle adunanze, redatti in forma sintetica su apposito registro e contenenti la trascrizione dei pareri espressi, e li sottoscrive unitamente al Presidente.
 4. Il registro delle adunanze è pubblico; spetta al Presidente della commissione stabilire quali parti di esso siano riservate.
 5. Ove il parere espresso dalla commissione sia articolato o comunque condizionato, il segretario ne deposita tempestivamente una copia presso la segreteria generale. L’unità operativa addetta al Consiglio cura che del parere sia data immediata comunicazione al Sindaco, che ne informa la Giunta, ed al Segretario generale, il quale segnala ai responsabili delle strutture interessate le osservazioni ed i rilievi formulati. Qualora il parere espresso non sia di tipo complesso, il segretario della commissione ne riporta per estratto il contenuto sul retro della proposta di deliberazione.

Art. 18 – Costituzione commissione “Garanzia e controllo”. Attribuzioni.

1. La commissione “Garanzia e controllo” è costituita ai sensi dell’art. 28 dello statuto comunale, e con le competenze appresso indicate:
 - a. esprime parere sugli atti di competenza consiliare aventi rilevanza programmatica e pianificatoria, anche al fine di verificarne compatibilità e coerenza con il programma politico-amministrativo approvato dal Consiglio;
 - b. effettua, con cadenza almeno semestrale, verifiche sull’attività dell’esecutivo, valutandone il rispetto di indirizzi ed obiettivi deliberati dal Consiglio;
 - c. si esprime, con propria relazione, in occasione della verifica annuale dell’attuazione del programma amministrativo;
 - d. ha il potere di acquisire informazioni da amministratori e funzionari che sono tenuti a fornire ogni riferimento o atto richiesto, salvo specifiche limitazioni previste da disposizioni di legge;
 - e. verifica la corretta applicazione delle norme legislative, statutarie e regolamentari nelle ipotesi di conferimento di specifici incarichi di cui alla lettera m), art. 42 del D.lgs 267/00.
2. Il consiglio comunale può affidare alla commissione i compiti specifici demandati alla commissione speciale di indagine prevista dall’art. 29 dello statuto.
3. La commissione è composta da un consigliere per ciascun gruppo consiliare, che rappresenta un numero di voti pari alla consistenza del gruppo stesso.
Al fine di garantire compiutamente la previsione legislativa e statutaria, la presidenza della Commissione è attribuita alle opposizioni. L’elezione del presidente avviene all’interno della commissione per votazione segreta a cui partecipano solo i consiglieri di minoranza; i consiglieri di maggioranza, presenti agli effetti del numero legale, non partecipano al voto. L’elezione del vice presidente avviene con le stesse modalità. Qualora il gruppo misto sia composto da un solo consigliere, lo stesso potrà partecipare alla votazione per l’elezione del presidente solo dopo aver reso dichiarazione formale di appartenenza alla minoranza.

Nel caso in cui il gruppo misto sia, invece, composto da più consiglieri, il consigliere rappresentante il gruppo potrà prendere parte alla votazione solo dopo dichiarazione omogenea di appartenenza alla minoranza”.

In entrambe le votazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Fino all’elezione del presidente, le relative funzioni sono espletate dal presidente del consiglio comunale.

Art. 19 – Funzionamento commissione “Garanzia e controllo”.

1. La commissione è convocata dal presidente – ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente - iscrivendo all’ordine del giorno le richieste di controllo e garanzia avanzate dai soggetti di seguito indicati, o che siano delegate alla commissione da mozioni approvate dal consiglio comunale. L’iniziativa di garanzia e controllo può provenire, oltre che dal presidente della commissione, da almeno un terzo dei componenti della commissione medesima.
2. Per favorire l’attività della commissione, alla medesima sono trasmesse, dai competenti uffici, la relazione annuale del difensore civico e le relazioni dei revisori dei conti sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo.
3. Le richieste di controllo devono indicare specificamente quali siano i profili dell’attività della giunta da approfondire.
4. Le richieste di garanzia devono indicare a quali competenze consiliari si fa riferimento, tra quelle relative a scadenze di organismi previsti dallo statuto, accesso agli atti e tutela della riservatezza, decadenza dei consiglieri, nomine di competenza del consiglio, indennità dei consiglieri, utilizzo delle strutture e delle risorse dell’Amministrazione per l’attività dei gruppi consiliari, valutazione sul funzionamento degli istituti di partecipazione, regolarità di interpellanze ed interrogazioni e mancata risposta alle stesse, ed ogni altra fattispecie riguardante le prerogative istituzionali dei consiglieri.
5. Il presidente stabilisce l’ordine del giorno delle sedute, programma i lavori, individua le attività di competenza e, sentita la commissione, decide quali approfondimenti effettuare. La commissione può disporre di trattare congiuntamente più richieste aventi contenuto affine. Conclusa la trattazione, la commissione approva una relazione. Sono ammesse relazioni di minoranza e valutazioni dei singoli gruppi, che sono allegati alla relazione approvata. La commissione decide quali documenti siano da trasmettere al presidente del consiglio, per la discussione in aula.
6. Per il funzionamento della commissione e per ogni altro aspetto non espressamente disciplinato dai commi precedenti, si fa riferimento alle previsioni di cui ai precedenti articoli.
7. Annualmente la commissione approva una relazione sull’attività svolta, che viene inviata al presidente del consiglio comunale per l’iscrizione all’ordine del giorno di successiva seduta consiliare da tenersi entro e non oltre venti giorni. Sono ammesse relazioni di minoranza e valutazioni dei gruppi, con le modalità indicate nel comma 5. Sull’insieme di tali documenti la discussione e la votazione avvengono con le modalità previste per gli atti deliberativi. E’ ammessa la presentazione di emendamenti e di testi alternativi.
8. Per l’esercizio delle proprie funzioni la Commissione si avvale della collaborazione di apposita struttura operativa. Partecipa alle sedute della Commissione il Segretario Generale nelle proprie funzioni.

TITOLO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 20 - Riserva di legge.

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art. 21 - Procedimento di decadenza.

1. I consiglieri devono intervenire alle sedute del consiglio e parteciparvi attivamente durante l'intero svolgimento dei lavori.
2. Il consigliere è tenuto ad informare l'Ufficio di presidenza della propria assenza con ogni mezzo, possibilmente prima della seduta; in caso di oggettivo impedimento, la comunicazione di assenza potrà essere formulata entro e non oltre i sette giorni successivi alla seduta medesima.
3. Nel caso di assenza a tre sedute consecutive di prima convocazione, ovvero ad un terzo delle sedute tenutesi nell'arco dell'anno solare, il Presidente del consiglio ne dà comunicazione al consigliere interessato e lo invita a giustificarsi. Qualora l'interessato non si presenti o non fornisca giustificazioni, il Presidente convoca l'Ufficio di presidenza, avvisando contestualmente il consigliere che potrà, entro quindici giorni, inviare le proprie controdeduzioni.
4. Decorsi i quindici giorni, ove l'Ufficio di presidenza, esaminata l'eventuale documentazione prodotta dal consigliere, ritenga all'unanimità che sussistono le condizioni per la decadenza, la proposta è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale entro i venti giorni successivi.
5. Il Consiglio comunale, assicurato il diritto di contraddittorio in aula, delibera la decadenza del consigliere con votazione palese e a maggioranza di due terzi. Qualora nella votazione non sia raggiunto il quorum prescritto, la proposta sarà reiteratamente ripresentata in consiglio comunale.
6. La deliberazione di decadenza è notificata entro i cinque giorni successivi al consigliere decaduto; entro ulteriori dieci giorni il consiglio procede alla surroga.

Art. 22 - Gettone di presenza - indennità di funzione

1. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire il gettone di presenza o l'indennità di funzione, secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 5, dello statuto comunale. Il gettone di presenza spetta altresì ai componenti che partecipano alle riunioni delle commissioni previste dallo statuto o dal presente regolamento.
2. La misura del gettone di presenza oltre il limite minimo previsto dalla legge e dell'indennità di funzione è determinata, nel rispetto dei limiti di legge, con deliberazione del consiglio comunale.
3. Al termine di ciascun trimestre, al fine di assicurare che non vi sia incremento di spesa in caso di trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione, il settore competente effettua il calcolo delle sedute effettivamente tenutesi nel corso del trimestre e delle assenze verificatesi e, su tale base, opera gli eventuali conguagli in riduzione alle indennità di funzione.
4. Per le sedute andate deserte per mancanza del numero legale si considerano presenti, anche ai fini della liquidazione del gettone o dell'indennità, i consiglieri presenti all'appello.

5. Sono cumulabili i gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle sue articolazioni tenutesi nella stessa giornata per motivi di urgenza.

Art. 23 – I consiglieri scrutatori: designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre consiglieri, fra i quali almeno uno in rappresentanza della minoranza, incaricandoli delle funzioni di scrutatori per ogni votazione che debba aver luogo.
2. Gli scrutatori che si assentano dall'aula consiliare devono avvisarne il Presidente, il quale provvede a sostituirli.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto; essi esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità procedendo, insieme al Presidente, al conteggio dei voti, riepilogato in apposito schema. Ove vi siano contestazioni o manchi l'accordo fra il Presidente ed i consiglieri scrutatori, la decisione è rimessa al Consiglio.
4. Le schede della votazione che, dopo la proclamazione dell'esito, siano risultate regolari, vengono distrutte dal Segretario generale; le schede contestate o annullate vengono invece vidimate dal Presidente, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario generale, il quale cura che siano conservate nel fascicolo del provvedimento cui si riferiscono.
5. Ogni qualvolta l'esito della votazione venga verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori, il verbale di deliberazione deve espressamente darne atto.

CAPO II

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 24 - Diritto di iniziativa.

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento che le disposizioni di legge e lo statuto riservano alla competenza del consiglio comunale.
2. Il diritto di iniziativa è esercitato mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti a proposte già iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, nonché di interrogazioni e di interpellanze, di ordini del giorno, mozioni e risoluzioni.
3. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale così come stabilita dalla legge e dallo statuto.
4. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al presidente del consiglio, il quale, entro cinque giorni, la trasmette al sindaco completa della dichiarazione del segretario generale circa la competenza del consiglio comunale a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa di cui all' articolo 49 del Tuel approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, e dalle valutazioni espresse dal sindaco e dalla giunta, entro i successivi trenta giorni, viene trasmessa dalla segreteria generale alla commissione consiliare competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso in cui la proposta risulti estranea alle competenze del consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il presidente comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al consiglio comunale; la comunicazione è inviata per conoscenza al sindaco ed ai capi gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del consiglio comunale, indicando, nell'oggetto, il consigliere proponente. Qualora nel termine sopra indicato l'istruttoria non sia conclusa, il presidente trasmette la proposta alla competente commissione.
5. I consiglieri possono presentare per iscritto istanze di sindacato ispettivo al presidente del consiglio, che ne cura la trasmissione al sindaco; qualora le istanze riguardino l'attività del consiglio, il presidente provvede direttamente.

Art. 25- Richiesta di convocazione del consiglio.

1. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, qualora lo richiedano:
 - a) il Sindaco;
 - b) almeno un quinto dei consiglieri assegnati;
 - c) almeno un terzo dei consigli di circoscrizione.All'ordine del giorno dell'adunanza devono essere iscritti gli argomenti richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei consiglieri o del Sindaco, che viene immediatamente acquisita al protocollo generale dell'ente.
3. Le richieste del Sindaco di cui ai precedenti commi sono quelle che hanno carattere straordinario e sono determinate da particolari motivi. La programmazione ordinaria delle adunanze del Consiglio e la determinazione degli argomenti da iscriversi all'ordine del giorno viene concordata fra il Presidente ed il Sindaco tempestivamente, in modo da consentire, attraverso una preventiva informazione ai gruppi consiliari, il miglior funzionamento del Consiglio comunale.

4. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustri l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni e l'adozione di mozioni, risoluzioni ovvero ordini del giorno, deve essere osservato quanto stabilito dagli articoli 49 e seguenti del presente regolamento.
5. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione di cui al primo comma, previa diffida, provvede il prefetto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 39, comma 5, del Tuel approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Art. 26 - Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi.

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, società partecipate, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato elettivo.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, secondo quanto previsto dal regolamento sull'accesso agli atti amministrativi.

3. I diritti di cui al primo ed al secondo comma sono esercitati dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario generale e ai dirigenti o, in loro assenza, ai funzionari responsabili delle strutture. Per coordinare l'esercizio del diritto dei consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune e degli altri enti, il Sindaco invia a tutti i consiglieri l'elenco degli uffici o servizi comunali, precisandone l'ubicazione e le funzioni esercitate; i consiglieri comunali possono ottenere, direttamente e senza alcun adempimento procedurale, salvo indifferibili e comprovate esigenze d'ufficio, informazioni e notizie, ed effettuare la consultazione degli atti utili all'espletamento del loro mandato.

4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 27 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti.

1. I consiglieri comunali hanno sempre diritto, con richiesta informale rivolta al responsabile dell'ufficio che detiene il documento originale, al rilascio di copia dei seguenti atti:

- atti deliberativi, relativi allegati e documenti in essi citati;
- ordinanze;
- determinazioni dirigenziali;
- concessioni e autorizzazioni;
- contratti e scritture private in cui è parte il Comune;
- verbali delle commissioni consiliari permanenti;
- petizioni presentate dai cittadini;
- richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

Detti atti si intendono rilasciati al consigliere, il quale ne attesta la ricevuta, per le finalità connesse all'esercizio del suo mandato. Il rilascio delle copie avviene tempestivamente, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso il termine del rilascio non può comunque eccedere quello previsto al successivo terzo comma.

2. La richiesta delle copie di tutti gli altri atti è effettuata dal consigliere al dirigente del settore competente su apposito modulo, contenente la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta; sul modulo il consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma.

3. Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.

4. Il segretario generale, ovvero il dirigente del settore competente, qualora rilevino la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono indicati i motivi che non consentono il rilascio.

5. Le copie vengono rilasciate in carta libera, con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di consigliere comunale

6. Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al consigliere comunale rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

NORME PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 28 - Competenza.

1. La convocazione del Consiglio comunale è effettuata dal presidente, a mezzo di avvisi scritti.

2. La prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni è convocata dal sindaco neo eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione, e deve aver luogo entro il termine di dieci giorni dalla data dell'avviso di convocazione. La convocazione della prima seduta, così come la prima convocazione di un consigliere subentrante, deve essere notificata agli interessati, in assenza di diversa indicazione, presso la residenza anagrafica.

3. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 29 - L'avviso di convocazione.

1. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta; quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

2. L'avviso di convocazione deve precisare se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza, e se la stessa si tiene in prima o in seconda convocazione.

3. Il Consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria nelle ipotesi stabilite dallo statuto comunale.

4. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia ritenuta necessaria dal Presidente, ovvero quando sia richiesta dal Sindaco, da almeno un quinto dei consiglieri assegnati o da un numero di consigli circoscrizionali che rappresentino non meno di ventimila abitanti. In tali casi la seduta deve essere tenuta entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistano motivi rilevanti ed indilazionabili che rendano necessaria l'adunanza, ed in relazione ai quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune e per la comunità.

7. Nell'avviso di convocazione è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

8. Con lo stesso avviso possono essere convocate più adunanze.

9. L'avviso di convocazione è munito in calce della firma del Presidente.

Art. 30 -L'avviso di convocazione - consegna: modalità.

1. L'avviso di convocazione del consiglio comunale, con il relativo ordine del giorno, deve essere comunicato a ciascun consigliere presso il suo domicilio, o presso altro recapito indicato dal consigliere, con ogni mezzo di trasmissione atto a documentarne l'invio e l'avvenuta ricezione.

In assenza dell'indicazione del recapito ove poter effettuare la comunicazione, questa si intende effettuata con il deposito presso la sede del gruppo consiliare.

Art. 31 - L'avviso di convocazione - consegna: termini.

1. L'avviso di convocazione per le adunanze, con accluso l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere comunicato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione.

2. Per le sedute in cui si discute il bilancio di previsione la comunicazione dell'avviso deve avvenire almeno sette giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione.

3. Per le adunanze di seconda convocazione e per quelle convocate d'urgenza l'avviso deve essere comunicato almeno quarantotto ore prima di quella stabilita per la riunione.

4. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi.

5. Nel caso in cui, dopo la comunicazione degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti sopravvenuti, occorre darne avviso ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli affari aggiunti.

6. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma terzo e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al precedente comma possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la trattazione degli argomenti sia rinviata ad altro giorno fissato dal consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

7. Qualora una seduta venga sospesa, e la trattazione degli affari rimasti sia rinviata ad altra riunione non prevista nell'avviso di convocazione, il cui giorno e l'ora siano stabiliti dal Consiglio al momento della sospensione, l'avviso del rinvio dovrà essere comunicato ai soli consiglieri assenti; di ciò il Presidente, nel dichiarare sospesa la seduta, darà espressa comunicazione ai consiglieri presenti. La segreteria generale avrà cura che la dichiarazione del Presidente ed i nominativi dei consiglieri presenti al momento della sospensione vengano annotati nel verbale. Ai consiglieri assenti sarà data comunicazione del rinvio, con le modalità di cui al precedente art. 31, almeno quarantotto ore prima della adunanza di prosecuzione; l'avviso dovrà precisare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, e dovrà indicare gli argomenti rinviati da trattare nella prosecuzione della seduta.

8. L'eventuale ritardata comunicazione dell'avviso di convocazione si intende sanata qualora il consigliere interessato partecipi all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 32 - L'ordine del giorno.

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno; esso deve essere chiaramente compilato, in modo da consentire ai consiglieri di conoscere esattamente gli oggetti degli argomenti che verranno trattati.

2. L'ordine del giorno è inserito o allegato all'avviso di convocazione, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Spetta al presidente, con proprie autonome decisioni, il potere di stabilire, rettificare ed integrare l'ordine del giorno, salvo quanto espressamente previsto dal successivo art. 34.

4. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 41 del presente regolamento. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica

Art. 33- Iscrizione obbligatoria di proposte all'ordine del giorno.

1. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente del consiglio, al Sindaco, alla Giunta, ai singoli consiglieri comunali ed alle Commissioni consiliari.

2. Per le proposte di deliberazione, mozioni, interrogazioni ed ordini del giorno presentate dai consiglieri comunali si osservano le disposizioni di cui agli articoli 49 e seguenti del presente regolamento.

3. Le Commissioni consiliari hanno potere d'iniziativa per la presentazione di mozioni e di proposte di deliberazioni nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, secondo quanto previsto dall'art. 12, quarto comma, del presente regolamento.

Art. 34 - Pubblicazione e diffusione dell' ordine del giorno.

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze è pubblicato, unitamente all'avviso di convocazione, nell'Albo pretorio del Comune rispettivamente nei termini di cui al precedente art. 32; il responsabile della U.O. addetta al Consiglio cura che tale pubblicazione risulti comunque esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.

2. Entro i termini previsti per la comunicazione ai consiglieri comunali, copia dell'ordine del giorno delle adunanze viene inviata a cura della U.O. addetta al Consiglio:

- al Prefetto;
- al Questore;
- al difensore civico;
- ai Presidenti dei Consigli circoscrizionali;
- al Collegio dei revisori dei conti;
- ai responsabili dei settori e dei servizi comunali;
- agli organi di informazione - stampa e radiotelevisione - che hanno sede o uffici di corrispondenza nel territorio del Comune;
- ai segretari dei partiti politici che hanno rappresentanza in Consiglio comunale.

Copia dell'ordine del giorno, con l'indicazione della data e dell'ora in cui avrà luogo la seduta, viene altresì inserita nell'apposito spazio sul sito Internet del Comune.

3. Al fine di assicurare la più ampia pubblicità delle sedute consiliari, l'avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno, viene altresì affisso in bacheche appositamente predisposte nella città e nelle circoscrizioni comunali.

4. Copia delle mozioni, delle interrogazioni, delle interpellanze e degli ordini del giorno presentati è messa a disposizione degli organi di informazione.

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE CONSILIARI

Art. 35 - Deposito degli atti.

1. Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno devono essere depositate presso la segreteria generale almeno cinque giorni prima della seduta consiliare, corredate dalla rispettiva documentazione istruttoria e dai pareri pervenuti ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18.8.2000, n. 267.
2. I termini di cui al precedente comma sono aumentati, a mente del vigente regolamento di contabilità, per il deposito delle deliberazioni inerenti il bilancio comunale e ad esso collegate.

Art. 36 - Adunanze di prima convocazione.

1. Le sedute sono valide con la presenza della metà del numero dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.
2. L'adunanza del consiglio si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato, mediante appello nominale, dal segretario generale il quale, eseguita una seconda chiamata per gli assenti, ne cura l'annotazione a verbale.
3. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il presidente, non appena rilevi che tale numero risulta raggiunto, dispone che si rinnovi l'appello. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguiti nuovamente l'appello e la seconda chiamata per gli assenti, sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Qualora fra gli argomenti all'ordine del giorno siano iscritte comunicazioni, interrogazioni o interpellanze, ed i consiglieri, come da appello nominale, non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il presidente, trascorsi 15 minuti, dà corso alla relativa discussione ancorché non si sia raggiunto il numero di consiglieri necessario per rendere valida la seduta agli effetti deliberativi. Al termine della discussione e, in ogni caso, trascorso il limite di tempo di cui al successivo art. 48, comma quarto, da dedicare alle comunicazioni ed al dibattito di interrogazioni ed interpellanze, il presidente dispone che venga nuovamente eseguito l'appello; ove sia stato raggiunto il prescritto numero legale, il presidente annuncia al consiglio che la seduta è legalmente valida ad ogni effetto, e ne precisa l'ora di inizio; ove, al contrario, sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
5. Dopo l'appello nominale effettuato in apertura di seduta, si presume la permanenza in aula dei consiglieri risultati presenti e, conseguentemente, la sussistenza del numero legale. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'aula dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al segretario generale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, ne avverte il presidente; i lavori del consiglio possono peraltro continuare sino al momento della votazione, pervenuto il quale, il presidente, a sua discrezione e per una durata massima di 15 minuti, dispone la sospensione temporanea della riunione. Trascorso il termine della sospensione, il presidente dispone un nuovo appello nominale con seconda chiamata. Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti sia ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare, e quindi legalmente sciolta.
6. Il presidente ha l'obbligo di disporre la verifica del numero legale, tramite appello nominale con seconda chiamata, ove ciò venga esplicitamente richiesto da uno dei consiglieri, il quale deve peraltro attendere che sia terminato l'intervento in corso. Ove dalla

verifica risulti che il numero dei consiglieri presenti è inferiore al quorum prescritto, il presidente attiva la procedura di cui al precedente comma. Nessun gruppo consiliare può chiedere per più di due volte la verifica del numero legale nel corso della stessa seduta, ed il consigliere che la richiede è obbligato a garantire la sua presenza in aula durante l'appello nominale.

Art. 37 - Adunanze di seconda convocazione.

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, e per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra seduta andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima validamente insediata ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti, è pure essa di seconda convocazione per gli argomenti rimasti da trattare nella prima. Nel caso però di affari volontariamente rinviati dal consiglio ad altra seduta, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per qualsiasi motivo diverso dal venir meno del numero legale dei presenti, la nuova riunione non assume il carattere di adunanza di seconda convocazione.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno un terzo, non computando il sindaco ed arrotondando all'unità inferiore, dei membri del consiglio comunale.
4. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni su materie in relazione alle quali la legge stabilisca la presenza di un particolare numero di consiglieri o l'approvazione da parte di una specifica maggioranza, a meno che non si raggiunga il quorum prescritto al momento della votazione dell'argomento. In ogni caso non possono essere deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, non computando il sindaco, i seguenti argomenti:
 - la costituzione e/o la trasformazione di istituzioni, aziende speciali e la modifica dei relativi statuti;
 - la partecipazione a società di capitali;
 - i regolamenti;
 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
 - i piani urbanistici e le relative varianti generali;
 - l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal collegio dei revisori dei conti;
 - le alienazioni e le acquisizioni patrimoniali.

Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli sopra elencati, il consiglio delibera su di essi solo nel caso in cui siano presenti almeno venti consiglieri; in caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza.

5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal presidente. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti, la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nei termini di cui al precedente art. 32, comma quarto.

6. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda il presidente, nel caso in cui essa si renda necessaria, è tenuto ad inviare il relativo invito ai soli consiglieri non intervenuti alla prima convocazione o risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. In tal caso gli avvisi di convocazione devono essere comunicati almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione.

7. La seduta di seconda convocazione ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.

8. Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per l'inizio della adunanza di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

9. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione, e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione; in conformità a quanto stabilito dall'art. 32, comma 7, del presente regolamento, la maggioranza dei consiglieri presenti può chiedere il rinvio della loro trattazione. L'aggiunta degli argomenti urgenti deve essere resa nota a tutti i consiglieri, con avviso da comunicarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza.

Art. 38 -Partecipazione degli assessori.

1. Gli assessori partecipano alle adunanze consiliari per relazionare sulle proposte relative alle materie ad essi attribuite per delega, e per esprimere chiarimenti, notizie ed informazioni che siano loro richiesti dai consiglieri comunali.

2. La loro partecipazione alle adunanze del consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità delle sedute e delle maggioranze per le votazioni.

CAPO III

PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE

Art. 39 - Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo art. 41.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.

Art. 40 - Adunanze segrete.

1. L'adunanza del consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti, fatti o circostanze che comportano apprezzamenti o valutazioni sulle qualità morali o sulle capacità professionali di persone, ovvero sulla loro correttezza.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni su moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, ovvero quando l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, per motivi di ordine morale o di interesse pubblico faccia ritenere dannosa, per il Comune o per terzi, la sua continuazione in forma pubblica, il consiglio, su proposta motivata del presidente o di almeno tre consiglieri, può deliberare, senza discussione ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. In tal caso il presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio, escluse quelle di cui al comma successivo, escano dall'aula. Del passaggio in seduta segreta e dei motivi che lo hanno determinato il segretario generale dà espressamente atto nel verbale.
4. Durante le adunanze segrete, oltre ai consiglieri comunali, può restare in aula il segretario generale ovvero il vicesegretario generale, vincolati al segreto d'ufficio.
5. Le nomine di competenza del consiglio comunale vengono effettuate in seduta pubblica ma con votazione segreta.

Art. 41 - Adunanze aperte.

1. Quando particolari motivi di carattere sociale e politico, di rilevante interesse per la comunità, lo facciano ritenere opportuno, il presidente del consiglio, sentiti il sindaco e la conferenza dei capi gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dal terzo comma dell'art. 3 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario, ed alle stesse possono essere invitati a partecipare, con i consiglieri comunali, parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, delle Circoscrizioni, di altri Comuni ed Enti, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il presidente, garantendo la piena e prioritaria libertà di espressione dei consiglieri comunali, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, affinché portino il loro contributo di opinioni, di conoscenze e di sostegno, illustrando al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali da loro rappresentate.

4. Ove tali particolari riunioni del consiglio comunale si concludano con una votazione, che può avere per oggetto una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione o una petizione, ovvero la nomina di una commissione che rappresenti ad altre autorità ed enti gli intendimenti del consiglio sui problemi trattati, alla stessa prendono parte solo i consiglieri comunali, con esclusione degli altri presenti.

5. Durante le adunanze aperte del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni o assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 42 - Comportamento dei consiglieri.

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere critiche, apprezzamenti, rilievi e censure, ma solo con riferimento ad atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2. Tale diritto va esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno, e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito ad alcuno fare imputazioni di mala intenzione che possano offendere l'onorabilità di persone.

3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il presidente lo richiama, nominandolo.

4. Se il consigliere persiste nel suo comportamento il Presidente lo invita ad abbandonare l'aula fino alla conclusione dell'argomento in trattazione.

Art. 43 - Ordine della discussione.

1. I consiglieri prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal presidente, sentita la conferenza dei capi gruppo.

2. Il sindaco e gli assessori prendono posto negli spazi appositamente predisposti.

3. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro banco, in piedi, rivolti al presidente ed al consiglio, salvo che il presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.

4. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente, all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega. Essi hanno, con le cautele di cui al precedente art. 43, assoluta libertà di esprimere le loro opinioni ed i loro orientamenti politici ed amministrativi.

5. Debbono essere evitati le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengono, il presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.

6. Solo al presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, ed esclusivamente per richiamare il consigliere al rispetto del regolamento e dei termini di durata degli interventi dal regolamento stesso stabiliti.

7. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

8. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 44 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli o striscioni, né l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. Nessuna persona estranea, salvo espressa decisione del consiglio, e fatta eccezione per i funzionari comunali la cui presenza sia richiesta per lo svolgimento della seduta, può accedere durante le sedute alla parte dell'aula riservata al consiglio stesso.

4. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al presidente, il quale li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani; a tal fine almeno due di essi sono sempre comandati di servizio per le adunanze del consiglio comunale, alle dirette dipendenze del presidente.

5. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

6. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dall'aula fino al termine dell'adunanza.

7. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultino vani i richiami del presidente, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la seduta fino al suo rientro in aula. Se alla ripresa dei lavori i disordini proseguono il presidente dichiara definitivamente interrotta la seduta, ed il consiglio verrà riconvocato, con le modalità di cui al presente regolamento, per il completamento dei lavori.

8. Il presidente cura che le norme di comportamento di cui al presente articolo siano rese note attraverso l'affissione di apposito avviso nel settore della sala riservata al pubblico.

Art. 45 - Divieto di uso di telefoni cellulari.

1. Durante lo svolgimento delle adunanze è vietato, nell'aula, l'uso dei telefoni cellulari; il divieto si applica a tutti i presenti.

2. Il consigliere che, per comprovate ragioni, abbia assoluta necessità di essere reperibile, è tenuto a precisarlo al presidente, ed ha l'obbligo di non utilizzare alcun dispositivo sonoro e di allontanarsi dall'aula durante la conversazione.

Art. 46 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula.

1. I responsabili dei settori e dei servizi comunali interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono tenuti ad assicurare la loro presenza nel palazzo municipale o l'immediata reperibilità. Il presidente, per esigenze proprie, del sindaco o degli assessori comunali, ovvero su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i dirigenti ed i funzionari comunali perché effettuino relazioni o forniscano informazioni e documenti o quant'altro risulti necessario.

2. Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto agli eventuali quesiti loro rivolti dal presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO V

ORDINE DEI LAVORI

Art. 47 - Comunicazioni.

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il presidente, il sindaco e/o un componente della giunta comunale effettuano eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.

2. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte dei soggetti di cui al precedente comma, in un tempo non superiore ai cinque minuti per ciascun argomento trattato.

3. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un solo consigliere per ciascun gruppo, per una durata non superiore a cinque minuti.

4. Al complesso delle comunicazioni, delle interrogazioni, delle interpellanze e degli ordini del giorno non può, di regola, essere dedicata più di un'ora per ogni seduta; il consiglio comunale, peraltro, su proposta motivata di un consigliere, senza discussione ed a maggioranza dei presenti, può stabilire una durata differente. Spetta al presidente la facoltà di ripartire i tempi della discussione da dedicare ai menzionati argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 48 - Interrogazioni e interpellanze.

1. L'interrogazione consiste in una richiesta rivolta da uno o più consiglieri comunali al sindaco od alla giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato.

2. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta da uno o più consiglieri al sindaco o alla giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti sulla base dei quali siano stati adottati taluni provvedimenti ovvero trattati determinati affari; attraverso l'interpellanza il consigliere può inoltre chiedere al sindaco o alla giunta di precisare al consiglio come si prefiggano di operare in merito ad un determinato fatto o problema.

3. Le interrogazioni e le interpellanze possono essere inoltre rivolte al presidente del consiglio in relazione a questioni inerenti il funzionamento e l'organizzazione dei lavori del civico consesso.

4. L'interrogazione e l'interpellanza devono essere sempre formulate in forma scritta e firmate dal consigliere interrogante; esse devono essere elaborate in modo chiaro, corretto e conciso, e devono pervenire al sindaco e, per conoscenza, al presidente del consiglio, attraverso la competente unità operativa, entro il decimo giorno antecedente a quello¹ in cui avrà luogo l'adunanza consiliare nella quale si intende ottenere risposta.

5. Nella stessa seduta non possono essere discusse più di due interrogazioni o interpellanze presentate dallo stesso consigliere.

6. Le interrogazioni e le interpellanze relative a fatti strettamente collegati fra loro vengono trattate contemporaneamente; ove l'interrogazione o l'interpellanza attengano ad argomenti identici, connessi o analoghi, per contenuti, a quelli di una mozione o di un ordine del giorno che debbano trattarsi nella medesima adunanza consiliare, ovvero riguardino un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta stessa, la loro discussione viene rinviata al momento della trattazione dell'argomento collegato.

Art. 49 - Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze.

1. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze non può essere iscritta all'ordine del giorno delle adunanze nelle quali vengono discussi lo statuto, il bilancio preventivo, il rendiconto, il piano regolatore e le sue varianti generali.

2. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze avviene, dopo le comunicazioni, nella parte iniziale della seduta pubblica; il presidente, per comprovate ragioni, d'intesa con la conferenza dei capi gruppo, può peraltro disporre che le interrogazioni e le interpellanze vengano discusse nella parte conclusiva della seduta stessa.

3. L'esame delle interrogazioni e delle interpellanze viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno. Dapprima vengono trattate le interrogazioni, e successivamente le interpellanze. Se il consigliere interrogante non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.

4. Dopo la loro lettura al consiglio da parte del presidente, le interrogazioni e le interpellanze possono essere sinteticamente illustrate dal loro presentatore. Al termine della presentazione, che non può avere durata superiore ai cinque minuti, il presidente invita il sindaco, ovvero l'assessore delegato, a dare risposta alla interrogazione o alla interpellanza; la risposta deve essere anch'essa contenuta nel tempo di cinque minuti.

5. Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di tre minuti.

6. Nel caso che l'interrogazione o l'interpellanza sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

7. Trascorsa un'ora dall'inizio della seduta il presidente fa concludere la discussione dell'interrogazione al momento in esame, e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva adunanza consiliare.

8. Entro il limite di tempo di cui al precedente comma, ove sia esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, i consiglieri possono presentare interrogazioni o interpellanze urgenti, dandone lettura al consiglio e depositandone il testo presso la presidenza; il consiglio comunale, senza discussione ed a maggioranza dei presenti, stabilisce se l'interrogazione o l'interpellanza abbiano carattere di urgenza; in tal caso il sindaco o l'Assessore, su invito del presidente, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso in cui non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il sindaco o l'Assessore assicurano il presentatore che la stessa gli sarà inviata entro i cinque giorni successivi all'adunanza.

9. Le interrogazioni o le interpellanze urgenti, presentate alla U.O. addetta al consiglio almeno sette giorni prima della data prevista per una adunanza consiliare, vengono discusse in conferenza dei capi gruppo; qualora la maggioranza dei consiglieri rappresentati dai capi gruppo presenti riscontri la effettiva sussistenza del carattere d'urgenza, il presidente del consiglio ne dispone l'inserimento all'ordine del giorno della seduta.

10. Quando i consiglieri proponenti l'interrogazione o l'interpellanza richiedano risposta scritta, la stessa viene fornita dal sindaco o dall'Assessore delegato entro dieci giorni dalla richiesta, e l'interrogazione o l'interpellanza, salvo diversa esplicita richiesta del consigliere interrogante, non vengono iscritte all'ordine del giorno del consiglio.

Art. 50- Interrogazioni ed interpellanze a risposta immediata.

1. Il consigliere comunale che intenda che le proprie interrogazioni o interpellanze siano discusse nel corso di una formale adunanza consiliare, deve farne esplicita menzione nell'interrogazione o nell'interpellanza medesima; in caso contrario, le interrogazioni e le interpellanze vengono discusse in apposite sedute che hanno luogo, di norma ogni quindici giorni, secondo un calendario predisposto trimestralmente dalla conferenza dei capi gruppo d'intesa con il sindaco.

2. Le riunioni dedicate esclusivamente alle interrogazioni ed alle interpellanze sono convocate senza particolari formalità, e si svolgono indipendentemente dal numero dei consiglieri presenti. Al fine di consentire la massima partecipazione dei consiglieri, il calendario delle question time viene loro comunicato, nell'ambito di ciascuna sessione trimestrale, unitamente al primo avviso utile di formale convocazione del consiglio comunale.

3. Il sindaco, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il vicesindaco, assicura la propria partecipazione alle question time, e garantisce la risposta alle interrogazioni pervenute.

4. Alle sedute intervengono altresì gli assessori che, per delega conferita, debbano rispondere alle interrogazioni o alle interpellanze presentate.

5. Ciascun consigliere può presentare, senza limite di numero, le proprie interrogazioni e/o interpellanze fino alle ore 10.00 del giorno antecedente la question time. Al fine di consentire l'individuazione delle priorità di discussione, la competente struttura provvede ad annotare a margine delle interrogazioni e/o interpellanze pervenute l'orario di presentazione.

6. La question time è presieduta dal presidente del consiglio, ovvero dal vicepresidente, ovvero, in caso di loro assenza, dal consigliere anziano presente; essa ha inizio all'ora fissata nel calendario dei lavori, ed ha una durata massima di due ore. Alla seduta, che viene registrata, partecipa il segretario generale.

7. L'ordine di discussione è dato dall'ordine cronologico di presentazione delle interrogazioni e/o interpellanze. Ove il consigliere interrogante sia assente, l'interrogazione o l'interpellanza da lui proposta viene rinviata, sempre entro il limite delle due ore, sino ad esaurimento di tutte le altre; ove il consigliere interrogante sia ancora assente senza giustificazione, l'interrogazione si intende ritirata.

8. Tutte le interrogazioni e/o interpellanze che non possano essere discusse nel limite delle due ore vengono rinviate alla successiva question time, a meno che il consigliere interrogante, per motivi d'urgenza, non chieda esplicitamente che la risposta sia data nel corso di una formale adunanza consiliare già convocata.

9. Dopo la loro lettura al consiglio da parte del presidente, le interrogazioni e le interpellanze possono essere sinteticamente illustrate dal loro presentatore. Al termine della presentazione, che non può avere durata superiore ai due minuti, il presidente invita il sindaco, ovvero il vicesindaco, ovvero l'assessore da questi demandato a provvedervi, a dare risposta alla interrogazione o alla interpellanza; la risposta deve essere contenuta nel tempo di tre minuti.

10. Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di due minuti.

11. Nel caso che l'interrogazione o l'interpellanza sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

12. Ciascun consigliere, in apertura di seduta ovvero al momento del suo intervento in aula, può prenotarsi per formulare interrogazioni e/o interpellanze orali per fatti sopravvenuti, o dei quali egli sia venuto a conoscenza, successivamente al termine di cui al precedente quinto comma. La risposta a dette interrogazioni ha luogo ad esaurimento della discussione su quelle scritte, con le medesime modalità e sempre entro il limite di tempo delle due ore. Decorso tale termine, ovvero qualora il sindaco, il vicesindaco o gli assessori non dispongano degli elementi necessari per dare immediatamente risposta, il consigliere interrogante deposita presso la competente struttura la propria interrogazione trascritta, che verrà discussa nel corso della successiva question time.

13. Il presidente del consiglio assicura le forme più idonee a consentire la massima pubblicità delle sedute in cui si trattano interrogazioni e/o interpellanze a risposta immediata.

Art. 51 - Ordini del giorno.

1. L'ordine del giorno consiste nella formulazione di un voto del consiglio su argomenti di rilevante importanza per la comunità locale o che investono questioni di carattere generale politico-sociale che, per i riflessi anche nazionali o internazionali, siano ritenute di interesse per la comunità.

2. Le proposte di ordine del giorno, formulate per iscritto e sottoscritte da uno o più consiglieri, devono essere presentate al presidente del consiglio almeno 10 giorni prima della seduta consiliare in cui si chiede che vengano discusse. Ove riguardino fatti sopravvenuti dopo la convocazione del consiglio, ed abbiano connotazione urgente, le proposte di ordine

del giorno possono essere presentate, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma terzo, all'inizio dell'adunanza consiliare.

3. Il presidente può dichiarare inammissibile una proposta di ordine del giorno, e non iscriverla all'ordine del giorno della seduta consiliare, quando la sua formulazione violi la legge; entro i cinque giorni successivi alla presentazione della proposta deve essere inviata, a cura del presidente, apposita, motivata comunicazione al primo firmatario fra i consiglieri presentatori. In difetto di comunicazione, l'o.d.g. si ritiene ammissibile.

4. La discussione sugli ordini del giorno ha luogo, di norma, dopo le comunicazioni, le interrogazioni e le interpellanze, nei limiti di tempo previsti dall'art. 48, quarto comma, del presente regolamento; trascorso detto tempo, il presidente fa concludere la discussione sull'ordine del giorno al momento in esame, e rinvia quelli eventualmente rimasti da trattare alla successiva adunanza consiliare, che comunque dovrà aver luogo nei trenta giorni successivi. Ove nessuno dei consiglieri firmatari sia presente al momento in cui la proposta di ordine del giorno deve essere illustrata, questa si intende ritirata, a meno che uno dei proponenti non ne abbia già chiesto il rinvio ad altra adunanza.

5. Il consigliere proponente dà lettura della proposta di ordine del giorno e ne illustra i contenuti per non più di cinque minuti. Sulla proposta possono intervenire, sempre nel limite dei cinque minuti, il presidente del consiglio, per precisare gli orientamenti emersi in sede di conferenza dei capi gruppo, il sindaco, o un assessore dallo stesso delegato, per precisare la posizione della Giunta, nonché, per non più di tre minuti, un consigliere per ciascun gruppo.

6. Le proposte di emendamento agli ordini del giorno sono ammissibili solo qualora le stesse siano sottoscritte dal consigliere proponente ovvero dalla maggioranza dei consiglieri firmatari.

7. Al termine della discussione è consentito l'intervento per dichiarazione di voto di un consigliere per ogni gruppo, per un tempo massimo di tre minuti; esaurita la dichiarazione di voto, la proposta di ordine del giorno viene posta in votazione in forma palese.

8. Solo il consigliere proponente ha il diritto di ritirare la proposta di ordine del giorno presentata; in caso di più consiglieri firmatari della proposta, essa non può essere ritirata senza il consenso di tutti i proponenti.

9. Gli ordini del giorno approvati dal consiglio comunale sono trasmessi dal presidente, a cura della U.O. addetta al consiglio, a tutti i soggetti interessati, nonché alla commissione di Garanzia e Controllo; il consiglio può stabilire, tenuto conto delle proposte eventualmente formulate dal presentatore in relazione ad ordini del giorno ritenuti di particolare rilevanza, forme di pubblicità idonee ad assicurarne la ulteriore diffusione.

10. Presso la unità organizzativa addetta al consiglio è tenuto apposito registro in cui vengono annotati, in ordine numerico progressivo e con l'indicazione della avvenuta trasmissione, gli ordini del giorno approvati.

11. L'attuazione degli ordini del giorno costituisce uno specifico obbligo per il Sindaco, il quale è tenuto a dare comunicazione entro 30 (trenta) giorni dell'avvenuta esecuzione, individuando nel contempo il responsabile del procedimento. La Commissione di Garanzia e Controllo è chiamata a vigilare sullo stato di attuazione degli stessi e a relazionare periodicamente al Consiglio.

Art. 52 - Le mozioni.

1. La mozione è un atto approvato dal consiglio con il quale esso:

- a) esercita, in relazione alle proprie competenze, un'azione di indirizzo politico dell'attività del sindaco e della Giunta;
- b) esprime posizioni e giudizi relativamente a problematiche di competenza comunale ed alla attività svolta dal Comune direttamente o mediante altri enti e soggetti;
- c) organizza la propria attività, assume decisioni in ordine al proprio funzionamento ed alle proprie iniziative e stabilisce impegni per l'azione delle Commissioni della Presidenza;
- d) disciplina procedure e stabilisce adempimenti dell'Amministrazione nei confronti del consiglio affinché esso possa esercitare efficacemente le proprie funzioni;

e) assume tutte le decisioni che lo Statuto ed i regolamenti comunali prescrivono siano adottate attraverso una mozione.

2. Le proposte di mozione, formulate per scritto e sottoscritte da uno o più consiglieri, sono presentate al presidente del consiglio almeno sette giorni prima della seduta consiliare in cui si chiede che vengano discusse. L'esame di una proposta di mozione, sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri, può costituire argomento per la richiesta di convocazione del consiglio comunale nei termini di legge.

3. Ove il testo proposto non corrisponda alle funzioni ed alle caratteristiche di cui al primo comma del presente articolo, ovvero la sua formulazione costituisca violazione di legge, il presidente può dichiarare inammissibile una proposta di mozione, e non inserirla all'ordine del giorno della seduta consiliare, dandone motivata comunicazione scritta, entro i cinque giorni successivi alla presentazione della proposta, al primo firmatario fra i consiglieri presentatori.

4. Il consiglio comunale può esaminare una proposta di mozione se il suo oggetto è regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

5. Il presentatore della proposta di mozione, ovvero uno dei consiglieri firmatari, di regola il primo, ne illustra i contenuti per non più di quindici minuti. Dopo la relazione, il presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri appartenenti a gruppi diversi. Ove nessun consigliere chieda di intervenire, la proposta di mozione viene posta in votazione.

6. Nel corso della discussione il consigliere capo gruppo, ovvero il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo, ha facoltà di prendere la parola per non più di dieci minuti; gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno.

7. Al termine degli interventi dei consiglieri il sindaco, o un assessore dallo stesso delegato, ha facoltà di intervenire, per non più di quindici minuti, per precisare la posizione della Giunta; il relatore della mozione ha quindi diritto di replica per un tempo massimo di cinque minuti.

8. Termini più ampi di quelli previsti dai precedenti commi possono essere fissati dalla conferenza dei capi gruppo; in tal caso il presidente, all'inizio della seduta, e comunque prima che inizi la discussione dell'argomento, ne dà comunicazione al consiglio.

9. Il presidente, dopo gli interventi di cui al quinto, sesto e settimo comma, dichiarata chiusa la discussione, può concedere la parola, per la dichiarazione di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo; ciascun intervento non può avere durata superiore ai cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, hanno anch'essi diritto di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. Gli interventi devono anch'essi essere contenuti entro il limite dei cinque minuti.

10. La discussione degli emendamenti avviene, secondo i principi generali, congiuntamente alla discussione sulla proposta di mozione a cui gli stessi si riferiscono; la votazione degli emendamenti avviene prima della votazione complessiva sulla proposta di mozione, da effettuarsi in forma palese.

11. Le mozioni approvate dal consiglio comunale sono trasmesse, a cura del presidente, al sindaco ed al segretario generale affinché, nell'ambito delle rispettive competenze, ne curino l'attuazione.

12. Presso la unità organizzativa addetta al consiglio è tenuto apposito registro in cui vengono annotate, in ordine numerico progressivo e con l'indicazione della avvenuta trasmissione, le mozioni approvate.

13. Le mozioni contenenti indirizzi politici per l'attività del sindaco e della giunta devono contenere un termine entro il quale verificarne lo stato di attuazione. Alla scadenza, ove non sia già avvenuto, il presidente, di sua iniziativa o su richiesta di un quarto dei consiglieri, ovvero dei capi gruppo che li rappresentino, dispone affinché il sindaco, o l'assessore suo delegato, effettui apposita comunicazione nella successiva seduta consiliare.

14. L'attuazione della mozione, entro i termini di cui al comma precedente, costituisce uno specifico obbligo per il Sindaco, e la Commissione di Garanzia e Controllo è chiamata a vigilare sullo stato di attuazione e a relazionare periodicamente al Consiglio.

Art. 53 - Ordine di trattazione degli argomenti.

1. Il consiglio comunale, concluse le comunicazioni e dopo la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del presidente o su richiesta del sindaco o di un consigliere, qualora nessuno dei componenti del consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

2. Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno dell'adunanza, salvo quanto stabilito dai successivi commi.

3. Non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno degli argomenti che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del consiglio, sempre che essi non impegnino il bilancio comunale, né modifichino norme di funzionamento dei servizi e delle attività del Comune. Essi sono presentati in sede di comunicazioni, e sono discussi entro i termini di cui al quarto comma dell'art. 48. Ove non rientrino entro tali termini, la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva, e vengono iscritti al relativo ordine del giorno.

4. La preventiva iscrizione all'ordine del giorno non è inoltre necessaria nel caso in cui venga presentata una proposta incidentale nel corso della discussione di una proposta principale.

5. Il presidente, il sindaco ed i consiglieri possono fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, ove le stesse riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbiano avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 54 - Norme per la discussione generale.

1. Il relatore delle proposte di deliberazione o di altri argomenti che siano stati iscritti all'ordine del giorno su richiesta del sindaco o della giunta comunale è lo stesso sindaco o un assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dal presidente o dai consiglieri sono i proponenti.

2. Terminata la illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno da parte del relatore, il presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri appartenenti a gruppi diversi. Ove nessun consigliere chieda di intervenire, la proposta viene posta in votazione.

3. Nella trattazione dello stesso argomento il consigliere capo gruppo, ovvero il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo, può prendere la parola per due volte, la prima per non più di quindici minuti e la seconda, per rispondere all'intervento di replica del relatore, per non più di cinque.

4. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.

5. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati nelle discussioni generali relative alle modifiche statutarie ed alla approvazione dei bilanci preventivi e dei piani urbanistici; la conferenza dei capi gruppo può peraltro prevedere limiti di tempo più ampi nelle discussioni relative alla approvazione di regolamenti e di argomenti ritenuti di particolare rilevanza. La conferenza, inoltre, in relazione a sedute monotematiche di ampio rilievo, può programmare la compressione dei tempi a disposizione di ciascun consigliere rapportandola alla consistenza di ciascun gruppo consiliare. In tali casi il presidente, all'inizio della seduta, o comunque prima che inizi la discussione dell'argomento, ne dà comunicazione al consiglio.

6. Il relatore replica in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

7. Il presidente, dopo gli interventi di tutti i consiglieri iscritti a parlare, ed avvenute la replica del relatore e le eventuali contro repliche, dichiara chiusa la discussione.

8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo; ciascun intervento non può avere durata superiore ai cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, hanno anch'essi diritto di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. Gli interventi devono anch'essi essere contenuti entro il limite dei cinque minuti.

9. Trascorsi i termini di intervento fissati nel presente regolamento, il presidente, dopo aver richiamato l'oratore a concludere, gli toglie la parola. In tal caso l'oratore, precisando il tempo che chiede gli venga ancora accordato per concludere il suo intervento, può appellarsi al consiglio, il quale decide senza discussione ed a maggioranza di voti.

10. Il presidente ed il sindaco possono intervenire in qualunque momento della discussione, per non più di 10 minuti ciascuno.

11. I consiglieri hanno comunque diritto d'intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale o per promuovere mozioni d'ordine, con interventi contenuti nel più breve tempo possibile, in ogni caso per un massimo di 5 minuti.

Art. 55 - Gli emendamenti.

1. In sede di esame di una proposta di deliberazione i consiglieri, il sindaco e in caso di sua assenza il V. Sindaco hanno facoltà di presentare proposte di emendamenti.

2. Al fine di consentire la loro valutazione sotto il profilo tecnico e contabile, le proposte di emendamento, di regola, devono essere depositate presso la segreteria generale fino a 24 ore prima dell'ora fissata per l'inizio della seduta consiliare in cui ha luogo la discussione sulla proposta di deliberazione che si intende emendare, fatto salvo quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità. La discussione sugli emendamenti presentati nei termini di cui al presente comma avviene congiuntamente alla discussione sulla proposta di deliberazione.

3. Nell'ipotesi di cui all'art. 32, commi 3 e 6, del presente regolamento, le proposte di emendamento possono essere presentate, sempre in forma scritta, anche nel corso della seduta, fino all'inizio della discussione sulla proposta che si intende emendare.

4. Nelle sedute delle Commissioni possono presentare proposte di emendamenti i consiglieri che le compongono o che ne sostituiscono i componenti, il sindaco e gli assessori competenti per materia. Tutti gli emendamenti approvati in commissione possono essere coordinati in una unica proposta di emendamento, da depositarsi in segreteria nei termini e per gli effetti di cui al precedente secondo comma; la proposta di emendamento della Commissione viene inserita nella discussione generale, e viene approvata con votazione unica.

5. Dopo la scadenza del termine di cui al secondo comma, e fino alla chiusura della discussione sulla proposta di deliberazione che si intende emendare, ciascun consigliere può presentare fino ad un massimo di due emendamenti, quando il tenore degli stessi non comporti una nuova valutazione, sotto il profilo tecnico e contabile, della proposta di deliberazione medesima. Il presidente del consiglio, sentito il segretario generale, ove li ritenga ammissibili, ne consente la discussione, che ha luogo, al termine della discussione generale, come segue:

a) l'emendamento viene illustrato da uno dei presentatori per un tempo non superiore a cinque minuti;

b) un consigliere per ciascun gruppo consiliare interviene sulla proposta di emendamento per un tempo non superiore a tre minuti.

Con il consenso del presidente, che stabilisce i tempi, i consiglieri che hanno presentato più proposte di emendamento possono illustrarli con un unico intervento.

6. Il sindaco o in sua assenza il V. Sindaco possono presentare proposte di emendamenti, munite dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, fino all'inizio della discussione generale.

7. Le indicazioni delle correzioni da apportare al testo della proposta di deliberazione a seguito di errori materiali nella stessa rinvenuti non costituiscono proposte di emendamento, e pertanto non sono sottoposte a votazione; esse vengono recepite direttamente dagli uffici competenti al momento della stesura del verbale della deliberazione adottata.

Art. 56 - Questione pregiudiziale o sospensiva.

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi, precisandone i motivi; può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene chiesto il rinvio della trattazione di un argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi; può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali o sospensive possono essere poste da ogni singolo consigliere prima dell'inizio della discussione. Ove vengano sollevate nel corso della discussione, ovvero prima della votazione, le questioni pregiudiziali o sospensive devono essere avanzate da almeno tre consiglieri e formulate in scritto.

4. Le questioni pregiudiziali o sospensive vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso in cui la proposta sia stata presentata da più consiglieri - un consigliere a favore ed uno contro, per non oltre cinque minuti. Il consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.

5. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive su un medesimo argomento, su di esse ha luogo, con le modalità di cui al comma precedente, un'unica discussione.

Art. 57 - Fatto personale.

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse o fatti ritenuti non veri.

2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisare in cosa esso si concretizzi; il presidente decide se il fatto sussista o meno. Se il consigliere, dopo la pronuncia negativa del presidente, insiste nel chiedere la parola, decide il consiglio, senza discussione e con votazione palese.

3. Può rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere ovvero i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al presidente di far nominare dal consiglio, fra i suoi componenti, una commissione composta da tre membri, che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa. La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole. Il consiglio, senza votazioni, prende atto delle conclusioni della commissione.

Art. 58 - Mozione d'ordine.

1. La mozione d'ordine consiste:

- a) nel richiamo verbale volto ad ottenere che, nella trattazione di un argomento, siano osservati le norme legislative, statutarie e regolamentari;
- b) in una proposta attinente, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, l'organizzazione dei lavori.

2. Ciascun consigliere può presentare mozioni d'ordine, in apertura di seduta o in qualsiasi momento della discussione, intervenendo per un tempo non superiore a tre minuti. Una mozione su cui il presidente o il consiglio si siano già pronunciati non può essere ripresentata nel corso della discussione dello stesso argomento.

3. Sulle mozioni di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo il presidente, sentito il segretario generale, decide senza discussione.

4. Sulle mozioni d'ordine di cui alla lettera b) del precedente primo comma si procede come segue:

a) se la proposta è presentata dal presidente:

- il presidente chiede al consiglio se qualcuno si oppone;
- se nessuno si oppone la proposta si considera approvata;
- in caso contrario, il presidente concede la parola per un intervento contrario, al quale può brevemente replicare, e successivamente pone in votazione la proposta.

b) se la proposta è presentata da un altro consigliere:

- il presidente può dichiarare di accoglierla, ed in tal caso si procede come da precedente lettera a);
- il presidente può dichiarare di respingerla; in tal caso pone in votazione la proposta dopo aver dato la parola per un intervento favorevole e per uno contrario;
- il presidente può non pronunciarsi; in tal caso pone in votazione la proposta dopo aver dato la parola per un intervento contrario e per uno favorevole.

5. Gli interventi di cui ai commi precedenti non possono avere durata superiore a due minuti.

CAPO VI

LE VOTAZIONI

Art. 59 - Modalità generali.

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, di norma, in forma palese, con le modalità di cui ai successivi articoli 61 e 62.

2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto, nonché nei casi in cui il consiglio debba procedere ad una elezione, ovvero esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti delle persone.

3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo quanto espressamente previsto dalle norme legislative, statutarie e regolamentari.

4. La votazione non può aver luogo se i consiglieri non siano presenti nel numero necessario per rendere valida l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione stessa.

5. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:

a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione ad esso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;

b) le proposte di emendamento si votano, articolo per articolo o parte per parte, nell'ordine di cui appresso:

- emendamenti soppressivi;
- emendamenti modificativi;
- emendamenti aggiuntivi;

c) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel loro testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

7. Quando è iniziata la votazione, fino alla proclamazione dei risultati, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi; sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 60 - Votazioni in forma palese.

1. Nei casi di votazione in forma palese:

a) qualora l'aula consiliare sia dotata di apposito impianto, il presidente dispone che la votazione avvenga mediante di esso;

b) qualora l'aula non sia dotata di impianto automatico di votazione, ovvero esso non sia utilizzabile per cause di forza maggiore, essa avviene, di regola, per alzata di mano.

2. Qualora la votazione avvenga mediante l'apposito impianto i consiglieri, entro i due minuti successivi all'apertura della votazione, possono digitare il tasto per l'espressione del voto positivo o quello per l'espressione del voto negativo o quello per dichiarare la propria astensione. I consiglieri che si astengono si computano presenti agli effetti del numero legale per la validità della seduta. I consiglieri che non digitano alcun tasto si considerano assenti. Al termine del tempo fissato il presidente dichiara chiusa la votazione. L'esito della votazione è comunicato al presidente, il quale ne proclama il risultato.

3. Il voto espresso mediante dispositivo elettronico può essere soggetto a controprova se un consigliere, dichiarando di esser incorso in errore materiale, lo richiama immediatamente dopo la proclamazione del risultato; in tal caso il presidente, ove riconosca che l'errore sia stato determinante ai fini del risultato proclamato, dispone la ripetizione della votazione.

4. Nelle votazioni per alzata di mano il presidente invita a votare prima coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine agli astenuti. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del segretario e dei consiglieri scrutatori, il presidente ne proclama il risultato. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il presidente dispone che il risultato venga verificato con nuova votazione, da effettuarsi per appello nominale e con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

5. La verifica della votazione di cui al precedente comma può essere richiesta da ciascun consigliere.

6. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono espressamente dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art. 61 - Votazioni per appello nominale.

1. Si procede alla votazione per appello nominale quando la stessa sia prescritta dalla legge, dallo statuto o dal presente regolamento, ovvero su richiesta del presidente o di almeno sette consiglieri.

2. Il presidente precisa al consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario, e dispone l'appello dei consiglieri.

3. Il segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce, e l'esito della votazione, riscontrato con l'assistenza degli scrutatori, viene proclamato dal presidente.

4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 62 - Votazioni segrete.

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.

2. Le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, debbono essere in bianco, con dicitura a stampa o timbro del Comune, tutte uguali di colore e formato, prive di piegature o abrasioni che possano costituire segno di riconoscimento, e sono distribuite dai consiglieri scrutatori, singolarmente, al momento della chiamata effettuata dal Segretario Generale.

3. Ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al consiglio. Ove per i nominativi da votare sussistano difficoltà di identificazione, per omonimia, i consiglieri indicheranno nella scheda, oltre che il nome ed il cognome, anche la data di nascita del candidato votato.

4. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.

5. Quando la legge, gli statuti o i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi debba esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza, e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da garantire che siano correttamente assicurate tali rappresentanze.

6. Nel caso in cui le modalità di votazione stabilite dal presidente incontrino l'opposizione di uno o più consiglieri, il consiglio decide, con votazione in forma palese, senza discussione. Se il consiglio respinge le modalità proposte dal presidente, questi sospende brevemente la seduta e riunisce la conferenza dei capi gruppo, la quale, con il voto della maggioranza dei consiglieri rappresentati, stabilisce il criterio da seguire.

7. Coloro che votano scheda bianca sono computati fra i votanti.

8. I consiglieri che si astengono sono tenuti a comunicarlo al presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

9. Terminata la votazione il presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede allo spoglio delle schede ed al computo dei voti, e, comunicato al consiglio il risultato, proclama coloro che sono stati eletti.

10. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli che hanno dichiarato di astenersi.

11. Nel caso di irregolarità, e comunque quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

12. Il carattere "segreto" della votazione deve espressamente risultare dal verbale, nel quale deve essere precisato altresì che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

Art. 63 - Esito delle votazioni.

1. Salvo che per i casi espressamente previsti dalla legge per i quali sia richiesto un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevole che, raddoppiato, dia un numero superiore di almeno una unità al totale dei votanti.

2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno, e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione; essa può essere riproposta al consiglio solo in una adunanza successiva.

6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il presidente conclude il suo intervento con la formula "il consiglio ha approvato" oppure "il consiglio non ha approvato".

7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 64 - Deliberazioni immediatamente eseguibili.

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata espressa in forma palese.

CAPO VII

IL VERBALE

Art. 65 - Il verbale dell'adunanza.

1. Il verbale di ciascuna adunanza è redatto a cura del segretario generale, ed è costituito dall'insieme dei verbali delle singole deliberazioni assunte nel corso della medesima seduta. Il Segretario Generale si avvale normalmente del personale di segreteria per l'ausilio pratico e per il coadiuvamento nella stesura degli appunti per la redazione del verbale. Qualora il Segretario Generale sia temporaneamente impedito e necessiti di una breve sostituzione, ovvero non possa assistere alla discussione ed alla votazione di uno o più argomenti in quanto in posizione di incompatibilità, ai sensi di legge, viene sostituito dal consigliere comunale più giovane, con funzioni di segretario.

2. Ciascun verbale deve indicare l'argomento in discussione, gli interventi effettuati e le decisioni assunte, nonché le modalità e l'esito delle votazioni, con menzione del numero delle astensioni e dei voti resi a favore e contro ogni proposta, fatto salvo quanto previsto dal sesto comma del precedente art. 61.

3. Il testo degli interventi, integralmente trascritto, viene di regola depositato agli atti del consiglio, a meno che i consiglieri non richiedano espressamente che venga allegato al verbale. Il testo delle dichiarazioni di voto, anch'esso integralmente trascritto, viene allegato al verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

4. Ove l'impianto di registrazione non sia funzionante, i consiglieri che intendano che i loro interventi o le dichiarazioni di voto siano riportati integralmente nel verbale, nel farne esplicita richiesta, fanno pervenire al segretario generale il relativo testo scritto prima della discussione dell'argomento. In caso contrario, gli interventi e le dichiarazioni dei consiglieri vengono riportati nel verbale esprimendo, in forma chiara e concisa, i concetti espressi da ciascun oratore. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate nel verbale; soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta scritta nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

6. Il verbale delle adunanze è firmato dal presidente dell'adunanza e dal segretario generale.